



Tribunale Ordinario di Torino

SEZIONE LAVORO-V CIVILE-

Il Giudice, in data 23 ottobre 2008, sciogliendo la riserva che precede, ritenuto:

- che deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, avanzata dalla Difesa di parte convenuta, in base al dettato dell'art 28 st.lav il procedimento di repressione della condotta antisindacale può essere promosso dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse.
- che non occorre che l'associazione sindacale sia maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, essendo sufficiente il solo requisito della **diffusione sul territorio nazionale**, nel caso di specie la ricorrente ha prodotto un prospetto dal quale emerge che ha iscritti in 16 regioni (su 20) e in ognuna di queste ha eletto RSA/RSU, questo nell'ambito del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui CCNL si applica ai lavoratori impegnati nell'appalto oggetto di causa.
- che lo statuto della federazione delle rappresentanze sindacali di base ha come scopo statutario quello di svolgere attività sindacale in tutto il territorio nazionale (l'organizzazione sindacale in questione in tal senso è strutturata) e i dati sopra riportati dimostrano che la OS ricorrente agisce in modo conforme a tale previsione e, pertanto, sussiste il requisito della legittimazione attiva della stessa;
- che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto della stessa, infatti il ricorso contiene una denuncia non generica di una condotta asseritamente antisindacale posta in essere dalla convenuta nei confronti della OS ricorrente e cioè averla esclusa dagli incontri indetti con altre organizzazioni sindacali al fine di ovviare ai problemi connessi al rinnovo dell'appalto presso il Tribunale, che aveva comportato nuove condizioni e in particolare una drastica riduzione di monte ore mensile da dedicare ai servizi affidati alla convenuta, in circa il 30% in meno delle ore di lavoro complessivamente prestate dagli addetti occupati presso l'appalto.

- nelle conclusioni si chiede espressamente l'accertamento dell'antisindacalità e una pronuncia di inibitoria della relativa condotta e l'ordine di cessazione dei suoi effetti lesivi.
- che, venendo nel merito della presente vicenda, è pacifico che la ricorrente, che nell'appalto presso il Tribunale di Torino può contare su 9 iscritti e 3 RSA (sull'appalto vi sono 67 lavoratori di cui: 7 iscritti alla UIL, 13 alla CISL, 27 alla CGIL, 9 a RDB e 11 non iscritti) in data 13 giugno 2008 e in data 23 giugno 2008, al fine di tutelare i propri aderenti e anche gli altri lavoratori operanti sul cantiere, aveva chiesto un incontro urgente con la convenuta, per definire le eventuali nuove condizioni di appalto;
- che in data 14 luglio 2008 la Vivaldi & Cardino aveva comunicato la riduzione di personale ex art 24, 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
- che, nonostante le richieste della ricorrente, la convenuta aveva effettuato incontri solo con le OO.SS: CISL, CGIL e UIL;
- che in occasione di un incontro in data 11 settembre 2008, presso la Regione Piemonte (al quale partecipavano solo le tre OO.SS sopra citate) la V&C dichiarava di accettare come proposta alternativa ai licenziamenti la proposta delle tre OO.SS che prevedeva una riduzione di orario di lavoro nell'appalto in misura del 20% del monte ore complessivo, e conseguentemente dichiarava di revocare la procedura di riduzione del personale avviata.
- che in data 15 settembre 2008 veniva sottoscritto un accordo in tal senso tra la convenuta e le OO.SS: Filcams Cgil, Fisacat CISL, UILTRAPORTI e dalle RSA (escluse quelle della ricorrente, non convocata per partecipare alle trattative);
- che, a parere dello scrivente, la condotta posta in essere dalla Vivaldi & Cardino s.p.a. deve configurarsi come antisindacale, dal momento che l'aver escluso la OS ricorrente, dalle trattative connesse alle delicate problematiche derivanti dal mutare delle condizioni di appalto, ha leso l'immagine della RDB di fronte ai suoi iscritti e agli altri lavoratori, dato che la stessa non ha potuto informare i lavoratori sulla evoluzione delle trattative e ha impedito alla ricorrente di avanzare le proprie istanze in merito (a tutela dei suoi aderenti e degli altri prestatori comunque interessati).
- che tale netta disuguaglianza di trattamento tra le diverse organizzazioni sindacali è stata giustificata dalla azienda con il non riconoscimento di RDB - CUB, in quanto non

ritenuta sufficientemente rappresentativa, ha comunque affermato di non avere posto alcun ostacolo alla attività di proselitismo della OS ricorrente, ha anche evidenziato che non esiste un principio di parità di trattamento tra organizzazioni sindacali.

- che, in realtà, i principi sopra enunciati conservano la loro validità a meno che non si traducano in condotte oggettivamente idonee a limitare e a ostacolare l'attività sindacale, come è avvenuto nel caso di specie.

- che escludere completamente da una trattativa così delicata un sindacato rappresentativo a livello nazionale e sicuramente nell'ambito dell'appalto in questione, comporta un uso distorto da parte del datore di lavoro della sua libertà negoziale e come tale produttivo di una lesione della libertà sindacale nei confronti della OS esclusa che, lo si ripete, non solo non è stata messa nella condizione di informare e tutelare i suoi aderenti ma ha subito anche un forte danno di immagine rispetto alle altre OO.SS presenti sull'appalto e ammesse alle trattative (una addirittura con un numero di iscritti inferiore a RDB).

- che per rimuovere gli effetti della condotta antisindacale non è possibile per lo scrivente caducare l'accordo del 15 settembre 2008, dal momento che la mancata partecipazione della OS ricorrente non può incidere sullo stesso;

- che appare comunque sufficiente, accertata l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Vivaldi & Cardino s.p.a dall'aver escluso la RDB dalle trattative in occasione del rinnovo dell'appalto di pulizia presso il Tribunale di Torino, ordinare che copia della dispositivo del presente decreto venga affissa in tutte le bacheche esistenti nei locali della convenuta, con riferimento a tutte le unità produttive esistenti sul territorio nazionale, per 30 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art 28 L. n.300/70

ACCERTA E DICHIARA L'ANTISINDACALITA' DEL COMPORTAMENTO TENUTO DALLA VIVALDI & CARDINO S.P.A NELL' ESSERSI RIFIUTATA DI INCONTRARE LA O.S. RDB- CUB SERVIZI FEDERAZIONE DEL PIEMONTE AL FINE DI VALUTARE LE POSSIBILI SOLUZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO

L'APPALTO DI PULIZIA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO A SEGUITO DEL
NUOVO CONTRATTO DI APPALTO DECORRENTE DAL 1 LUGLIO 2008.

CONDANNA LA VIVALDI E CARDINO S.P.A AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL
PRESENTI PROCEDIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE, CHE VENGONO
DETERMINATE IN € 2.582,00+IVA E CPA.

ORDINA ALLA VIVALDI E CARDINO S.P.A. DI AFFIGGERE LA PARTE DISPOSITIVA
DEL PRESENTE DECRETO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DALLA
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN TUTTE LE BACHECHE AZIENDALI
SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

SI COMUNICHI.

Il Giudice

Dr. Piero ROCCHETTI

Tribunale Ordinario di Torino
Sezione Lavoro
DEPOSITATO IL

23 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
Maior

hw. 25x